

# Provvedimento di sospensione dell'autorizzazione unica energetica per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica e calore da biogas derivante da reflui zootecnici e biomasse agricole

T.A.R. Lombardia - Brescia, Sez. I 26 gennaio 2023, n. 76 - Gabbricci, pres.; Limongelli, est. - Società Agricola Chiari 1 Agroenergia S.r.l. (avv. Onofri) c. Provincia di Brescia (avv.ti Poli e Rizzardi).

**Ambiente - Illegittimo esercizio del potere di autotutela Provvedimento di sospensione dell'autorizzazione unica energetica per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica e calore da biogas derivante da reflui zootecnici e biomasse agricole.**

*(Omissis)*

FATTO

1. La Società Agricola Chiari 1 Agroenergia s.r.l. è stata autorizzata dalla Provincia di Brescia, con atto dirigenziale n. 2056 del 6 giugno 2013 emesso ai sensi dell'art. 12 del d. lgs. 387/2003, alla costruzione e gestione di un impianto di produzione di energia elettrica e calore da biogas derivante da reflui zootecnici e biomasse agricole, da realizzarsi nel Comune di Chiari.

L'impianto è stato concretamente avviato nel luglio del 2015.

2. Con il ricorso qui in esame, notificato in data 1 ottobre 2020 e depositato il 30 ottobre successivo, essa ha adito questo TAR al fine di ottenere la condanna della Provincia di Brescia, ai sensi dell'art. 30 comma 2 c.p.a., al risarcimento di tutti i danni asseritamente sofferti per effetto del provvedimento di sospensione della predetta autorizzazione adottato dalla Provincia di Brescia con atto dirigenziale del 22 dicembre 2017 e dei successivi provvedimenti confermativi di tale sospensione adottati il 29.12.2017, 28.12.2017 e 27.01.2018 a seguito di istanze di riesame dell'interessata; danni prodottisi fino alla sopravvenuta revoca di detta sospensione adottata dalla Provincia con atto dirigenziale del 20 aprile 2018.

3. I danni sono stati quantificati dalla ricorrente nell'importo di € 285.658,35 (o in quell'altra somma eventualmente ritenuta di giustizia), corrispondente alla somma degli incentivi GSE percepiti dalla ricorrente nel periodo oggetto di sospensione (nel quale essa non ha mai interrotto effettivamente la produzione di energia) e oggetto di recupero forzoso da parte del Gestore dei servizi energetici nel marzo 2020, in quanto erogati in un periodo in cui la beneficiaria, a causa della sospensione del titolo autorizzatorio, aveva prodotto energia in assenza della necessaria abilitazione.

4. I fatti di causa, per come emergono dalle prospettazioni delle parti e dalla documentazione versata in atti, possono essere così riassunti.

4.1. Con provvedimento n. 3844 del 22 dicembre 2017, la Provincia ha disposto, ai sensi dell'art. 21 quater L. 241/90, la sospensione dell'autorizzazione unica n. 2056/2013 rilasciata alla ricorrente, avendo accertato l'inosservanza da parte della società di alcune prescrizioni vincolanti apposte al titolo autorizzatorio e altre criticità afferenti alla gestione dell'impianto, in particolare:

(i) la violazione, accertata dalla polizia municipale in occasione di un sopralluogo eseguito il 1 dicembre 2017, dell'orario di ingresso nel sito dei mezzi pesanti per lo scarico delle matrici, fissato nel titolo autorizzatorio entro le ore 8:00, e invece avvenuto alle ore 8:50;

(ii) la violazione del divieto di realizzare strutture per lo stoccaggio temporaneo della pollina in ingresso e dell'obbligo di conferirla direttamente nel Beton Bunker; la polizia municipale aveva accertato, in occasione del medesimo sopralluogo del 1 dicembre 2017, che presso una delle platee poste nell'area del Biogas era depositata una congrua quantità di pollina fumante; con conseguente emersione anche di problematiche di natura odorigena, già segnalate dall'amministrazione comunale;

(iii) la mancata ultimazione, prima della messa in esercizio dell'impianto, dell'accesso alla S.P. 61 secondo le prescrizioni impartite dalla Provincia con specifico provvedimento, e in particolare la mancata realizzazione, nonostante le diffide emesse dalla Provincia in data 15 marzo 2017 e 27 marzo 2017, dei segnalatori modulari di curva muniti di luci sequenziali e delle barriere stradali;

(iv) la mancata bonifica acustica del sito secondo le indicazioni impartite dal Comune di Chiari con diffida del 5 dicembre 2017;

(v) l'avvenuta revoca del Certificato di Prevenzione Incendi da parte del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco a seguito del sopralluogo eseguito il 19 dicembre 2017, nel corso del quale era stato accertato che alcune delle opere riportate nel progetto originariamente approvato dallo stesso Comando ai fini del rilascio del C.P.I. erano state realizzate in difformità da quanto approvato, con particolare riferimento ad alcuni dispositivi di sicurezza che risultavano disattivati

(soffiante e torcia di emergenza), alle manichette dell'impianto antincendio che non risultavano prontamente utilizzabili, e alla mancanza di sufficiente personale addestrato.

Nel provvedimento di sospensione, la Provincia ha precisato che la sospensione del titolo autorizzatorio sarebbe rimasta efficace *“fino a quanto non verrà ottemperato agli adempimenti previsti in attuazione dell’Autorizzazione Unica vigente, rispetto agli ordini e diffide sopraccitate impartite dalle Autorità Pubbliche”*.

4.2. Nelle settimane successive, la società ha formulato tre distinte istanze di revoca del provvedimento di sospensione (in data 29.12.2017, 28.12.2017 e 27.01.2018) allegando di aver integralmente ottemperato alle prescrizioni, e comunque di aver risolto tutte le criticità rilevate dall'amministrazione.

4.3. La Provincia ha però respinto tutte e tre le istanze con atti rispettivamente del 9.1.2018, 20.1.2018 e 13.2.2018, rilevando in particolare:

- che, quanto alla pollina, le osservazioni presentate dall'interessata dopo il provvedimento di sospensione confermavano che il conferimento di detta matrice nell'impianto non veniva effettuato direttamente, come prescritto nel titolo autorizzativo, ma previo stoccaggio temporaneo presso la platea sita nelle immediate vicinanze del Beton Bunker, con il conseguente permanere delle problematiche di carattere odorigeno correlate alla presenza nella pollina di consistenti concentrazioni di ammoniaca e di acido urico;

- che, quanto alla realizzazione dell'accesso alla S.P. 61, la società non aveva ottemperato puntualmente alle prescrizioni relative alla realizzazione delle barriere stradali (guard rail) e dei segnalatori modulari di curva;

- che, quanto al Certificato di Prevenzione Incendi, il Comando provinciale dei VV.FF. aveva comunicato in data 8 gennaio 2018 che il procedimento di rilascio del nuovo C.P.I. era ancora in corso, avendo l'interessata ottemperato soltanto di recente ad alcune integrazioni istruttorie richieste dal Comando, ancora all'esame dell'Ufficio;

- che, quanto alle molestie acustiche, la società non aveva ancora realizzato alcun intervento di bonifica acustica.

4.4. Successivamente, peraltro, con atto dirigenziale n. 1254 del 20 aprile 2018, la Provincia ha revocato la sospensione dell'autorizzazione (confermando soltanto il divieto dell'uso della pollina), avendo accertato l'avvenuta risoluzione di tutte le problematiche insorte, inclusa, da ultimo, quella relativa alla presentazione del progetto di realizzazione degli interventi di bonifica acustica, a seguito della SCIA depositata in Comune in data 16 marzo 2018 (e comunicata alla Provincia il 23 marzo 2018).

4.5. Il giorno successivo, 21 aprile 2018, la società, essendo ancora nei termini, ha impugnato con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica sia il provvedimento di sospensione del 22 dicembre 2017 sia i successivi tre dinieghi di revoca della sospensione del 29.12.2017, 28.12.2017 e 27.01.2018. Nel presente giudizio la ricorrente ha precisato di aver proposto il ricorso straordinario in quanto, non avendo interrotto effettivamente la produzione di energia nel periodo oggetto di sospensione e avendo quindi incassato le tariffe incentivanti del periodo pagate da GSE, era suo interesse ottenere l'annullamento dei predetti provvedimenti lesivi al fine di rendere definitivi tali incassi, posto che GSE eroga gli incentivi solo sul presupposto che l'attività produttiva sia regolarmente esercitata sulla base di titoli autorizzatori validi ed efficaci.

4.6. Con D.P.R. del 19 dicembre 2019 comunicato il 18 febbraio 2020, il ricorso straordinario è stato dichiarato inammissibile per carenza originaria di interesse a ricorrere, su conforme parere n. 2009/2018 reso dal Consiglio di Stato; ciò in base alla considerazione che, già prima della proposizione del ricorso straordinario, la Provincia aveva provveduto in autotutela a revocare il provvedimento di sospensione, facendo cessare in tal modo, sia pure *ex nunc*, l'interesse della ricorrente ad ottenerne l'annullamento; l'interesse di natura economica dedotto dalla ricorrente a conservare gli incentivi GSE avrebbe potuto essere astrattamente tutelato in sede risarcitoria, ma dinanzi al giudice munito di giurisdizione, non essendo l'azione risarcitoria azionabile con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

4.7. Ha esposto la ricorrente che a seguito di tale decisione GSE ha provveduto nel marzo 2020 a recuperare le tariffe incentivanti erogate alla società nel periodo 22 dicembre 2017 – 20 aprile 2018, per un importo di € 285.658,35: ha richiamato, al riguardo, i propri documenti nn. 47 e 48.

5. Pertanto, dopo aver formulato alla Provincia una istanza di autotutela rimasta priva di riscontro, essa ha adito questo TAR per ottenere la condanna della Provincia al risarcimento dei danni sofferti per effetto della restituzione coattiva degli incentivi GSE percepiti nel periodo oggetto di sospensione.

5.1. In ordine alla tempestività della domanda risarcitoria, la ricorrente ha evidenziato che il termine di 120 giorni di cui all'art. 30 comma 3 c.p.a. dovrebbe essere fatto decorrere dal giorno in cui si è verificato il *“fatto”* ingiusto, e quindi *“dal recupero da parte di GSE della tariffa incentivante”*, avvenuto *“a fine marzo 2020”*, sicchè il ricorso, notificato il 1 ottobre 2020, sarebbe tempestivo, tenuto anche conto del periodo di sospensione legale dei termini processuali per l'emergenza Covid.

5.2. Ciò posto, secondo la ricorrente sussisterebbero tutti i presupposti della domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c., e in particolare: a) un fatto ingiusto, corrispondente al provvedimento di sospensione illegittimo adottato dalla Provincia, alla luce di una serie di vizi di legittimità puntualmente elencati; b) un danno ingiusto, corrispondente agli incentivi percepiti nel periodo oggetto di sospensione e oggetto di successivo recupero forzoso da parte del Gestore; c) un nesso di causalità tra il fatto ingiusto e il danno sofferto, posto che in assenza dei provvedimenti illegittimi adottati dalla Provincia, la ricorrente non avrebbe dovuto restituire a GSE gli incentivi percepiti nel periodo.

5.3. Con specifico riferimento alla sussistenza di un “*fatto ingiusto*” correlato all’attività illegittima posta in essere dall’Amministrazione, la ricorrente ha dedotto l’illegittimità dell’atto di sospensione dell’autorizzazione unica e dei successivi atti confermativi per i seguenti motivi:

1) violazione degli artt. 21 quater e 21 nonies L. 241/90, dal momento che il provvedimento di sospensione dell’autorizzazione unica sarebbe stato adottato oltre il termine di 18 mesi dal rilascio dell’autorizzazione medesima, in violazione dell’art. 21 quater L. 241/90, secondo cui “La sospensione non può comunque essere disposta o perdurare oltre i termini per l’esercizio del potere di annullamento di cui all’articolo 21-nonies”;

2) violazione del principio di legalità, dal momento che la normativa speciale concernente gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti di energia rinnovabili, ossia il d. lgs. n. 387/2003, non attribuirebbe all’amministrazione provinciale alcun potere soprassessorio e sospensivo;

3) assenza dei presupposti previsti dall’art. 21 quater L. 241/90 per l’adozione del provvedimento di sospensione dell’autorizzazione: sussistenza di “gravi ragioni”; limitazione della sospensione al “tempo strettamente necessario”; esplicita indicazione nell’atto del “termine della sospensione”;

4) violazione dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità: il provvedimento di sospensione sarebbe sproporzionato rispetto agli obiettivi pubblici perseguiti dall’Amministrazione e adottato senza operare alcuna ponderazione di questi ultimi con gli interessi privati;

5) sviamento di potere, dal momento che la sospensione sarebbe stata disposta, non per anticipare gli effetti di una decisione definitiva, ma per costringere la ricorrente ad ottemperare a precedenti ordini e diffide.

6. La Provincia di Brescia si è costituita in giudizio con atto di stile, successivamente integrato dal deposito di documentazione e di articolata memoria difensiva, eccependo preliminarmente: (i) l’inammissibilità del ricorso per tardività, atteso che il ricorso avrebbe dovuto essere proposto entro 120 giorni dalla comunicazione della decisione del ricorso gerarchico (18 febbraio 2020); (ii) l’inammissibilità del ricorso per acquiescenza e mancata impugnazione di provvedimenti lesivi, dal momento che la parte ricorrente avrebbe omissis, in sede di ricorso straordinario, di chiedere la sospensione degli atti impugnati e, inoltre, non avrebbe impugnato il provvedimento adottato da GSE ai fini del recupero degli incentivi erogati. In subordine, nel merito, la Provincia ha contestato la fondatezza del ricorso e ne ha chiesto il rigetto con diffuse argomentazioni.

7. In prossimità dell’udienza di merito, entrambe le parti hanno integrato la propria documentazione e depositato memorie conclusive e di replica nei termini di rito.

8. All’udienza pubblica dell’11 gennaio 2023, dopo la discussione dei difensori delle parti, la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

## DIRITTO

La società ricorrente, titolare di impianto di produzione di energia elettrica e calore da fonti rinnovabili in forza di autorizzazione provinciale n. 2056 del 2013, agisce in giudizio per ottenere la condanna della Provincia di Brescia al risarcimento dei danni asseritamente sofferti in conseguenza del provvedimento di sospensione della predetta autorizzazione adottato dalla Provincia con atto dirigenziale del 22 dicembre 2017 e dei successivi provvedimenti confermativi, sospensione protrattasi dal 22 dicembre 2017 al 20 aprile 2018, allorquando la sospensione è stata revocata dall’amministrazione provinciale.

Nel periodo oggetto di sospensione la ricorrente, pur non interrompendo l’attività produttiva, avrebbe perso il titolo di legittimazione per trattenere gli incentivi già erogati da GSE in relazione a tale periodo, che infatti sarebbero stati recuperati dal Gestore con provvedimento adottato a fine marzo 2020, per un importo complessivo di € 285.658,35.

Il Collegio ritiene che si possa prescindere dall’esame delle eccezioni preliminari formulate dalla difesa provinciale, dal momento che il ricorso è infondato nel merito.

Il fatto ingiusto produttivo di danno è stato individuato dalla parte ricorrente nell’attività amministrativa illegittima posta in essere dall’amministrazione provinciale, concretizzatasi nel provvedimento di sospensione dell’autorizzazione unica e nei successivi tre atti confermativi. Peraltro, i motivi sui quali è stata argomentata l’asserita illegittimità di tali provvedimenti sono tutti parimenti infondati.

1. È infondata, innanzitutto, la censura con cui il ricorrente ha lamentato che il provvedimento di sospensione dell’autorizzazione unica sia stato adottato oltre il termine di 18 mesi dal rilascio dell’autorizzazione medesima, il che, a suo dire, costituirebbe violazione dell’art. 21 quater L. 241/90, laddove prevede che “La sospensione non può comunque essere disposta o perdurare oltre i termini per l’esercizio del potere di annullamento di cui all’articolo 21-nonies”.

La censura è infondata.

1.1. L’art. 21 quater comma 2 della L. 241/90 prevede che “L’efficacia ovvero l’esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell’atto che la dispone e può essere prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze. La sospensione non può comunque essere disposta o perdurare oltre i termini per l’esercizio del potere di annullamento di cui all’articolo



21-nonies”.

1.2. La giurisprudenza ha chiarito che “Ai sensi degli artt. 7, comma 2, e 21 quater l. 7 agosto 1990 n. 241, la p.a. dispone di un generale potere di natura cautelare e di durata temporanea, consistente nella sospensione degli effetti dell'atto amministrativo precedentemente adottato, al quale però si accompagna la necessità della previsione di un termine che salvaguardi l'esigenza di certezza della posizione giuridica della parte, così scongiurando il rischio di una illegittima sospensione sine die; il suddetto parametro temporale risulta oggi rigidamente presidiato da una disposizione di chiusura, introdotta dall'art. 6 comma 1, lett. c), l. 124 n. del 2015 ed a mente della quale « La sospensione non può comunque essere disposta o perdurare oltre i termini per l'esercizio del potere di annullamento di cui all'articolo 21-nonies »; affinché il potere cautelare dell'amministrazione possa ritenersi correttamente esercitato, come del resto previsto dall'art. 21 quater, comma 2, l. n. 241 del 1990, è indispensabile che sussistano gravi ragioni, cioè circostanze tali da rendere quanto meno inopportuno che un provvedimento emanato, non inficiato da vizi macroscopici o facilmente riconoscibili, continui a svolgere i propri effetti per evitare che questi possano definitivamente alterare e compromettere il substrato fattuale sul quale incide” (Consiglio di Stato, sez. III, 25/08/2020, n. 5196).

1.3. La norma, in sostanza, ha la finalità di predeterminare una durata massima del periodo di sospensione, a garanzia dell'esigenza di certezza della posizione giuridica della parte, e quindi scongiurando il rischio di una sospensione *sine die*. Essa va letta, pertanto, nel senso che la durata massima della sospensione non può superare quella prevista dall'art. 21 nonies per l'esercizio del potere di autotutela, ossia 18 mesi (in base al testo della norma vigente alla data di adozione del provvedimento qui in esame), e 12 mesi attualmente (a seguito della modifica introdotta con D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in L. 29 luglio 2021, n. 108): durata non superata nel caso di specie, atteso che la sospensione del titolo autorizzatorio è durata circa 4 mesi, dal 22 dicembre 2017 al 20 aprile 2018.

1.4. Appare invece irragionevole l'interpretazione della norma proposta dalla parte ricorrente, secondo cui il potere sospensivo potrebbe essere esercitato dall'Amministrazione soltanto nei primi 18 mesi (oggi 12) dal rilascio dell'autorizzazione. Il potere di sospensione attribuito alla P.A. dall'art. 21 quater è un potere di natura cautelare che deve poter essere esercitato dall'Amministrazione durante l'intera vigenza del rapporto scaturito dal provvedimento autorizzativo, in presenza di “gravi ragioni” che possono evidentemente sopraggiungere o essere riscontrate anche dopo il decorso del periodo indicato dall'art. 21 nonies. Come giustamente osservato dalla difesa provinciale, la tesi sostenuta dalla ricorrente produrrebbe l'effetto, irragionevole e contrario in definitiva agli interessi della stessa deducente, di costringere l'Amministrazione a disporre la revoca o la decadenza del provvedimento autorizzativo anche a fronte di criticità che, per quanto gravi, appaiano superabili nel breve o medio periodo.

2. È infondata anche la censura con cui la parte ricorrente ha dedotto la violazione del principio di legalità, sul rilievo che la normativa speciale concernente gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti di energia rinnovabili, ossia il d. lgs. n. 387/2003, non attribuirebbe all'amministrazione provinciale alcun potere soprassessorio e sospensivo.

Al riguardo, la giurisprudenza ha chiarito che il potere sospensivo di cui agli artt. 7, comma 2, e 21 quater l. 7 agosto 1990 n. 241 è un potere cautelare di carattere generale (Consiglio di Stato, sez. III 25/08/2020, n. 5196; T.A.R. Napoli, sez. III, 24/01/2022, n. 436).

Esso è pertanto esercitabile anche in assenza di specifiche previsioni nelle normative di settore.

3. La ricorrente ha poi lamentato, nel merito, che il provvedimento di sospensione sarebbe stato adottato in assenza dei presupposti previsti dall'art. 21 quater L. 241/90, quali la sussistenza di “gravi ragioni”, la limitazione della sospensione al “tempo strettamente necessario” e l'esplicita indicazione del “termine della sospensione”.

Anche tale censura, osserva il Collegio, è infondata.

3.1. Il provvedimento di sospensione è stato adottato dalla Provincia in presenza di reiterate violazioni da parte dell'interessata di prescrizioni vincolanti apposte al titolo autorizzativo, in particolare quelle concernenti la mancata realizzazione, prima della messa in funzione dell'impianto, dell'accesso alla S.P. 61 secondo le indicazioni impartite dagli uffici provinciali a tutela della sicurezza della circolazione; la mancata realizzazione di talune di misure di prevenzione antincendio imposte dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco all'atto del rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi (con conseguente revoca del medesimo); e la mancata realizzazione della bonifica acustica del sito, secondo le indicazioni impartite dall'amministrazione comunale. Si tratta di violazioni certamente “gravi” - per quanto risolvibili dall'intimata attraverso comportamenti di ordinaria diligenza imprenditoriale - in quanto idonee a compromettere l'idoneità dell'impianto ad operare in condizioni di sicurezza per la pubblica incolumità, e quindi tali da giustificare la sospensione dell'attività fino al riscontro della completa ottemperanza delle prescrizioni in questione. La giurisprudenza ha osservato, al riguardo, che “Le gravi ragioni che consentono la sospensione dell'efficacia o dell'esecuzione del provvedimento amministrativo consistono nel ricorrere di circostanze tali da rendere quanto meno inopportuno che un provvedimento emanato, inficiato da vizi macroscopici o facilmente riconoscibili, continui a svolgere i propri effetti per evitare che questi possano definitivamente alterare o compromettere il substrato di fatto sul quale incide” (T.A.R. Napoli, sez. III, 07/11/2019, n.5290).

3.2. La durata della sospensione, essendo stata correlata ad un *facere* dell'intimata (“*fino a quanto non verrà ottemperato agli adempimenti previsti in attuazione dell'Autorizzazione Unica vigente, rispetto agli ordini e diffide sopraccitate impartite dalle Autorità Pubbliche*”) era evidentemente incompatibile con la predeterminazione di un termine finale di

efficacia, nell'interesse della stessa intimata, tenuto conto che, in caso contrario, la mancata realizzazione degli interventi nel termine prefissato avrebbe necessariamente implicato la revoca (o la decadenza) del titolo autorizzatorio.

3.3. La sospensione, durata circa quattro mesi, si è protratta per il *“tempo strettamente necessario”* impiegato dall'intimata per ottemperare alle prescrizioni inadempite.

4. Con una quarta censura, la parte ricorrente ha lamentato la sproporzione del provvedimento di sospensione rispetto agli obiettivi pubblici perseguiti dall'Amministrazione e la mancata ponderazione di questi ultimi con gli interessi economici dell'interessata.

Anche tale censura è infondata.

La sospensione del titolo autorizzatorio è stata adottata soltanto a seguito delle plurime diffide rimaste inadempite dall'intimata e ha consentito a quest'ultima di ripristinare le condizioni di sicurezza dell'impianto - compromesse da propri comportamenti inadempienti e negligenti - senza incorrere in revoche o decadenze del titolo medesimo.

La ragionevolezza e la proporzionalità del provvedimento è confermata anche dalla durata sostanzialmente contenuta della sospensione, protrattasi in fin dei conti meno di 4 mesi.

Rispetto agli interessi pubblici perseguiti dall'Amministrazione, correlati alla tutela della pubblica incolumità, gli interessi economici della ricorrente hanno assunto un rilievo obiettivamente recessivo.

5. Da ultimo, è infondata anche la censura di sviamento di potere dedotta dalla parte ricorrente, dal momento che, alla stregua di quanto esposto, l'Amministrazione ha esercitato correttamente i propri poteri cautelari per evitare che l'attività imprenditoriale della ricorrente continuasse ad essere svolta in violazione di prescrizioni vincolanti apposte al titolo autorizzatorio e in condizioni di non adeguata sicurezza per la pubblica incolumità.

6. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere respinto.

7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

*(Omissis)*